



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2587/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2976/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Loredana Germanò - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 18 maggio 2026 la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 2976/TFNSVE/2025-2026, 2976- Ricorso proposto dalla società A.C. PONTE S.P. - MAPELLO S.S.D. A R.L. ( 38620) contro la società SOCIETÀ SSDARL SPORT CASAZZA ( 949211) mancato pagamento del premio relativo ai calciatori MAFFI MARCO, matricola 2086460, SIGNORELLI RICCARDO, matricola 5354504, ESPOSITO RICCARDO, matricola 5703064

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al ai calciatori MAFFI MARCO, matricola 2086460, SIGNORELLI RICCARDO, matricola 5354504, ESPOSITO RICCARDO, matricola 5703064.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 250,00 ( duecentocinquanta/00) per il calciatore ESPOSITO RICCARDO (matricola



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

5703064) , euro 51,00,00 ( cinquanta uno /00) per il calciatore MAFFI MARCO (matricola 2086460) ed euro 221,00 ( duecentoventi uno /00) per il calciatore SIGNORELLI LUCA (matricola 5354504) come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
  - esaminata la documentazione in atti;
  - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
  - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori MAFFI MARCO, matricola 2086460, SIGNORELLI RICCARDO, matricola 5354504, ESPOSITO RICCARDO, matricola 5703064, nella misura di euro 522,00 (cinquecentoventidue/00) , in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai